



COPIA CONFORME

Aur. Oleari

- 3 GEN. 2012

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
UFFICIO IV

DECRETO

3 GENNAIO 2012

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sinigo" in comune di Merano (Bolzano) per la balneoterapia e per la fangoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la domanda in data 2 agosto 2011, perfezionata con nota del 5 ottobre 2011, con la quale l'Assessore all'Urbanistica, Ambiente ed Energia della Provincia Autonoma di Bolzano, ha chiesto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale naturale del pozzo "Sinigo" ubicato nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del comune di Merano (Bolzano) da utilizzarsi per la balneoterapia e per la fangoterapia, in particolare per il trattamento di patologie vascolari e dermatologiche;

ESAMINATA la documentazione allegata alla domanda;

VISTO il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

VISTO il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 296;

VISTI gli artt. 27 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale;

VISTO il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA:

Art. 1 - Sono riconosciute le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale naturale del pozzo "Sinigo" ubicato nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del comune di Merano (Bolzano) da utilizzarsi per la balneoterapia e per la fangoterapia nel trattamento di patologie vascolari e dermatologiche.

Art. 2 - La società titolare, pena la revoca del presente decreto, è tenuta a far pervenire al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione, al termine dei primi due anni di attività, sperimentazioni cliniche controllate, rigorosamente disegnate, eseguite secondo protocolli specifici, atte a valutare l'efficacia clinica del trattamento nelle indicazioni proposte. Le predette sperimentazioni saranno sottoposte alle valutazioni del Consiglio Superiore di Sanità perché verifichi se sussistono le condizioni per il mantenimento del presente riconoscimento.

Art. 3 - Copia del presente decreto sarà inviata al Presidente della giunta provinciale competente per i successivi provvedimenti autorizzativi.

Roma, li - 3 GEN. 2012

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Fabrizio Oleari)

SA